

Codice A1805B

D.D. 23 maggio 2025, n. 1053

Art. 28 del d. lgs. 152/2006. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam, contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Realizzazione di Canali Scolmatori nei comuni di Ciriè, San Maurizio Canavese e Caselle I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO", presentato dal Comune di San Maurizio Canavese.



ATTO DD 1053/A1805B/2025

DEL 23/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 28 del d. lgs. 152/2006.

Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam, contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Realizzazione di Canali Scolmatori nei comuni di Ciriè, San Maurizio Canavese e Caselle I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO”, presentato dal Comune di San Maurizio Canavese.

Premesso che:

in data 07/08/2024, il Comune di San Maurizio Canavese ha attivato presso il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. 152/2006, relativamente al denominato: “Realizzazione di Canali Scolmatori nei comuni di Ciriè, San Maurizio Canavese e Caselle I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO”;

tale procedimento si è concluso con d.d. n. 2026/A1805B/2024 del 01/10/2024 del Settore regionale Difesa del Suolo di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del d. lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali, inerenti alla fase di redazione della progettazione esecutiva ed alla fase realizzativa delle opere, elencate nell’Allegato A alla suddetta determinazione;

premesso inoltre che:

il proponente, Comune di San Maurizio Canavese, con nota prot. n. 7449 del 23/04/2025, ha presentato, ai sensi dell’art. 28 c. 3 del d. lgs. 152/2006, istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel suddetto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, relative alla fase di progettazione esecutiva ed ha provveduto contestualmente alla trasmissione della relativa documentazione;

dato atto che:

ai fini dell'accertamento dell'avvenuta ottemperanza alle suddette prescrizioni ante operam, il Settore Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 20100 del 30/04/2025, a richiedere ai soggetti competenti il relativo contributo istruttorio;

considerato che:

sono pervenuti i seguenti pareri:

- note prot. n. 41736 del 13/05/2025 e n. 42884 del 15/05/2025 di ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest);
- nota prot. n. 5278 del 09/05/2025 del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 82401 del 16/05/2025 di Città Metropolitana di Torino;

nel parere di ARPA Piemonte e del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, si evidenzia che per la condizione ambientale n. 2.1, la scadenza prevista per la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 21 comma 1 del DPR 120/17 debba essere rispettata. Il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere richiede inoltre che la suddetta dichiarazione sia inviata anche ai loro uffici. In linea generale si raccomanda anche di rispettare le scadenze indicate per le altre condizioni ambientali n. 2.4, 2.5 e 2.6.

Città Metropolitana di Torino evidenzia che l'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati è in costante aggiornamento, e che pertanto, anche nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, si dovrà tener conto di elementi di criticità nuovi che dovessero eventualmente emergere ai sensi di legge.

Dall'esame della documentazione trasmessa dal proponente, alla luce dei pareri pervenuti, è emerso dunque che il proponente ha ottemperato interamente alle condizioni ambientali relative alla fase ante operam n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6;

in riferimento alla condizione ambientale n. 2.1, si richiama esclusivamente la prescrizione relativa al rispetto della scadenza prevista per la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 21 comma 1 del DPR 120/17, la quale dovrà essere inviata al citato Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di attestare l'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali ante operam n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024, che revoca le DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l.r. 13/2023;

- d.g.r. 14-8374 del 29/03/2024;
- l. 241/1990;

DETERMINA

di attestare, con riferimento al progetto “Realizzazione di Canali Scolmatori nei comuni di Ciriè, San Maurizio Canavese e Caselle I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO” presentato dal Comune di San Maurizio Canavese, l'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali ante operam, contenute nel provvedimento di VIA di cui alla determina dirigenziale n. 2026/A1805B/2024 del 01/10/2024 del Settore regionale Difesa del Suolo; si prescrive unicamente che in relazione alla condizione ambientale 2.1 venga inviata la dichiarazione sostitutiva per la gestione dei materiali come sottoprodotti entro la scadenza prevista dall'art. 21 comma 1 del DPR 120/17 al Settore polizia mineraria, Cave e Miniere; si raccomanda inoltre di rispettare le scadenze indicate nelle condizioni ambientali n. 2.4, 2.5 e 2.6; di disporre, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, la pubblicazione della documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale come previsto dal comma 10 dell'art. 3 della l.r. 13/2023.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010., nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta